DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI) - LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 30 SETTEMBRE 2015

Scheda di sintesi

Il provvedimento interviene con **misure di indirizzo sul tema della gestione dei rifiut**i, alla luce dell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che prevede nell'ordine:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo;

e) smaltimento.

L'**obiettivo principale** è quello di minimizzare il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo pro-capite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.

In particolare la Legge pone come obiettivi minimi al 2020:

a) la riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;

b) la raccolta differenziata al 73 per cento;

c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.

Per il raggiungimento degli obiettivi, **la Regione promuove, fra le altre azioni**, elencate all'art. 1 del provvedimento:

a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;

b) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;

c) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;

Gli interventi di maggior interesse per il sistema delle imprese.

Art. 3

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge la Regione attiva un Coordinamento permanente con le Associazioni di categoria per l'individuazione da parte delle imprese dei "sottoprodotti" (residuo di lavorazione che non costituisce rifiuto, ai sensi del D. Lgs 152/06), al fine della riduzione della produzione di rifiuti.

Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino il ciclo produttivo per ridurre i rifiuti (agevolazioni in questo senso possono essere previste anche nei regolamenti relativi al corrispettivo dei servizi, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e con Atersir, con particolare riferimento alle azioni destinate ad opere benefiche e sociali).

La Regione promuove i Centri comunali per il riuso, da disciplinare attraverso apposite linee guida da emanarsi entro 6 mesi dall'approvazione della legge.

Art. 4

E' istituito un Fondo incentivante per i Comuni "virtuosi" nella riduzione del rifiuto da avviare a smaltimento, alimentato da una quota compresa tra il 5 e il 15% del costo medio di smaltimento regionale, applicata ai rifiuti non avviati a riciclaggio.

Il Fondo, costituito presso Atersir, è così redistribuito:

- 50% ai Comuni che avranno una quota di rifiuti non avviati a riciclaggio inferiori al 70% della media regionale registrata;
- 50% a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta, all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale, e per la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.

I criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo sono stabiliti da Atersir, sentita la Commissione tecnica appositamente costituita e composta di 5 membri (2 designati dalle Associazioni ambientaliste e 1 ciascuno da: Associazioni imprenditoriali; Sindacati dei lavoratori; Associazioni dei consumatori).

Art. 5

Fornisce i criteri per l'applicazione della Tariffa Puntuale; è esplicitamente previsto che la parte variabile della tariffa debba essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti.

Art. 7

Definisce, fra le altre cose, le **nuove tariffe per i rifiuti conferiti in discarica**, che entreranno in vigore dal 2017.

a) a decorrere dall'anno 2017:

1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;

b) a decorrere dall'anno 2020:

1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi".